NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 5

Eleggibilità a consigliere regionale

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta′ il giorno della elezione.

Versione in vigore dal 25 agosto 1962, non più in vigore dal 9 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Estremi	Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-elezione-del-consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/art-5-eleggibilita-a-consigliere-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it